

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 784-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro)
del Senato della Repubblica nella seduta del 7 luglio 1960*

*modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro)
della Camera dei deputati nella seduta del 30 settembre 1960 (V. Stampato n. 2338)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 OTTOBRE 1960

**Assegnazione di contributi straordinari
all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

All'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo, eretta in ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377, possono essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo di lire 5.000.000 per esercizio finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

La spesa di lire 5.000.000 sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e sarà fronteggiata, per l'esercizio finanziario 1959-1960, a carico dello stanziamento del capitolo 90 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La spesa di lire 5.000.000 sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e sarà fronteggiata, per l'esercizio finanziario 1960-1961, a carico dello stanziamento del capitolo 102 del medesimo stato di previsione.

Identico.